

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2230)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1962 (V. Stampato n. 4080)

d'iniziativa dei deputati LEONE Raffaele, BALDELLI e PERDONA'

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1962*

Norma integrativa degli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I titoli di abilitazione e le votazioni di esame di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono validi, ai fini della immissione in ruolo prevista dalla medesima legge n. 831, per tutte le classi di concorso alle quali i suddetti titoli danno accesso, in base alle norme in vigore.